



**Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina**

98040 - Piazza Duomo

Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84

www.comune.gualtieri.me.it

**AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
Ufficio Personale**

DETERMINAZIONE		
NUMERO GENERALE	9	Del 10/01/2020
NUMERO AREA	7	Del 10/01/2020

OGGETTO:Autorizzazione alla lavoratrice ASU C.S. – Fruizione permessi Legge 104/1992.

Vista l'istanza avanzata dalla lavoratrice ASU C.S., acquisita al protocollo comunale al n. 10256 del 10/12/2019, con la quale chiede di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 s.s.m.i. per prestare assistenza a familiare portatore di handicap grave;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica Superiore INPS di Messina che riconosce la situazione di portatore di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 al familiare del richiedente, depositata agli atti;

Vista la dichiarazione della lavoratrice ASU che sotto la propria responsabilità attesta:

- Di essere l'unica persona che usufruirà dei permessi di cui alla normativa in oggetto;
- Di essere a conoscenza della dichiarazione annuale da rendere al fine di confermare tutti i requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione per la fruizione dei permessi;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06/07/1995, dispone all'art. 19, comma 6, che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, stante che la richiedente presta attività lavorativa per 20 ore settimanali i permessi per l'assistenza del familiare disabili devono essere riproporzionati tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa effettuata dalla lavoratrice;

Richiamati:

- l'art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. così come modificato ed integrato, la circolare INPDAP – Direzione Centrale delle Entrate Contributive n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 comma 3 L.104/92 debbono essere interamente retribuite ed assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale;
- l'art. 19 c. 6 del CCNL Enti Locali del 06/07/1995 non modificate dai CCNL successivi, in materia di permessi retribuiti ai sensi della L. 104/1992;

Ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza della lavoratrice ASU C.S., ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la

verifica ai sensi dell'art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto dichiarato con autocertificazione;

Visti:

- la legge 104/92, come modificata dalla legge 8 Marzo 2000 n. 53;
- l'art.19, comma 6 CCNL 6 Luglio 1995;
- la documentazione prodotta a corredo della domanda inoltrata dalla lavoratrice ASU, agli atti conservata;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza della lavoratrice ASU C. S., volta ad ottenere i benefici previsti dalla L. 104/92 per assistere il proprio familiare portatore di handicap grave;
2. di dare atto, giusta la documentazione prodotta:
che i permessi vengono concessi ai familiari (Parenti o affini) entro il 3° grado;
che l'assistito non è ricoverato presso alcuna struttura;
3. alla concessione dei singoli permessi provvederà il Responsabile del Servizio al quale il dipendente è assegnato.



IL RESP.LE ASGF
(Ing. Miccio Nicola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miccio Nicola".